# Seminario Tecnico Associazione APpICE

Intervento ambito amministrativo/enti Intervento ambito statico/strutture

### STUDIO74 srl

#### Società di ingegneria e progettazione integrata in ambito civile

- Telecomunicazioni
- Sicurezza nei cantieri
- Impianti civili
- Indagini strumentali
- Consulenza

- Architettura e urbanistica
- Ingegneria e infrastrutture
- Ingegneria Idraulica
- Energetica
- Catasto e topografia

### Intervento su Normativa

- Intervento ambito norma D.Lgs 259
- Intervento ambito norma Vincolo Ambientale e similari
- Intervento ambito Strutture
  - Distinzione tipologia intervento: intervento locale e ordinario con esempi
  - Strutture esistenti:
    - Documentazione
    - Programmazione interventi
    - Analisi non distruttive
  - Creazione Data Base strutture

### D.Lgs 259/03

Federico Bongiovanni, Ingegnere

Specializzazione Infrastrutture

Competenze di interesse per APpICE: Ogettazione integrata

- Competenze di interesse per TLC sia lato amministrativo sia lato esecuzione
- Gestione grandi commesse TLC (ZTE, Ericsson, Linkem, Tim, ecc.)

SUAP – ARPA – SOPRINTENDENZA

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (G.U. n. 229 del 30 settembre 2010)



#### SUAP – ARPA – SOPRINTENDENZA

#### **ART. 1 - DEFINIZIONI**

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- i) **«attività produttive»:** le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i **servizi di telecomunicazioni**, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge;
- m) «sportello unico per le attività produttive» (di seguito denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

SUAP – ARPA – SOPRINTENDENZA

#### ART. 2 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
- 2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.
- 3. In conformità alle modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

SUAP – ARPA – SOPRINTENDENZA

#### ART. 4 – FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DEL SUAP

- 1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
- 2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

#### CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

- l'installazione e l'esercizio di reti di telecomunicazione, nonché la prestazione di servizi ad esse relative, accessibili al pubblico, rappresentano attività di preminente interesse generale (art. 2 D.P.R. 318/97);
- il D.P.R. 29/03/1973 n. 156 testualmente recita: "Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie per la funzionalità di detti impianti, sempreché siano esercitati dallo Stato o dai concessionari, per i servizi concessi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilità";
- l'art. 86 del d.lgs. n. 259/03 dispone che "le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 87 e 88 sono assimilate, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. m. 380/01";
- il possesso della licenza governativa per la gestione ed erogazione di servizi di telefonia mobile costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di realizzazione della relativa rete, art. 4, comma 3, L.249/97 e art. 6, commi 25 e 26 del D.P.R. 318/9;

#### CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Istanza di autorizzazione – Realizzazione di nuove strutture per supporto impianti di telecomunicazioni ART. 87 – PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI

- 1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
- 2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

#### CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Istanza di autorizzazione – Realizzazione di nuove strutture per supporto impianti di telecomunicazioni ART. 87 – PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI

3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale. (comma così modificato dall'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2016)

#### CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

### ART. 87 – PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI

- 5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. (comma così modificato dall'art. 14, comma 2, legge n. 221 del 2012)
- 6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

#### CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

### ART. 87 – PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI

- 7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amm<mark>inistrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.</mark>
- 8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

#### CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

### ART. 87 – PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI

- 9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. (comma così modificato dall'art. 35, comma 5, legge n. 111 del 2011)
- 10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

#### CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

#### SCIA 87bis

ART. 87 BIS — PROCEDURE SEMPLIFICATE PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI IMPIANTI (articolo introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, legge n. 73 del 2010)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti.

La procedura di SCIA di cui all'art. 87-bis si applica quando l'impianto deve essere istallato su infrastruttura preesistente a prescindere dalla potenza dell'antenna. Tali conclusioni sono conformi alla finalità sottesa all'art. 87-bis, di favorire la concentrazione delle antenne in un unico impianto anziché indurre gli operatori ad attivare un maggior numero di impianti (così Tar Friuli Venezia Giulia n° 12 del 2015, Consiglio di Stato III ordinanza n° 3199 del 2015).

#### CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

#### **Autocertificazione 87ter**

ART. 87 TER – VARIAZIONI NON SOSTANZIALI DEGLI IMPIANTI (articolo introdotto dall'art. 6, comma 3, legge n. 164 del 2014)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.

<u>Comunicazione</u> – <u>Utilizzabile</u> per sistemi radianti con potenza inferiore ai 5W (reti dati e/o parabole ponti radio) – Capire prima se depositare richiesta nulla osta svincolo

<u>Prove tecniche</u> – Impianti che vengono realizzati e che hanno una durata temporale predefinita – <u>Capire prima</u> <u>se depositare richiesta nulla osta svincolo</u>

Forze dell'ordine – Procedure di urgenza - richiamo vincolo paesaggistico

#### **DISTANZE DAI CONFINI**

- Ritenuto che, nel merito, esso è tuttavia infondato, in quanto gli impianti di telefonia mobile da un lato non sviluppano normalmente volumetria e non determinano ingombro o impatto paragonabile a quello delle costruzioni in muratura e dall'altro sono per legge equiparati alle opere di urbanizzazione primaria, per cui ad essi non possono essere applicate per analogia le prescrizioni urbanistiche dettate per le costruzioni medesime" (Cons. St., VI, 17 ottobre 2003, n. 7725; T.A.R. Campania Napoli, I, 20 dicembre 2004, n. 14908; T.A.R. Sicilia Catania, Palermo, II, 9 maggio 2006, n. 1010); "ritenuto che tale principio vale appunto anche per le distanze dai confini di proprietà che, a differenza delle distanze dagli obiettivi sensibili (la cui disciplina è riservata allo Stato) costituiscono appunto oggetto di prescrizioni strettamente urbanistiche, inapplicabili agli impianti per cui è causa"
- "I limiti di altezza dettati per le costruzioni non possono essere applicati per analogia agli impianti di telefonia mobile, i quali, oltre a non potersi considerare "edifici", in quanto definiti ex lege "opere di urbanizzazione primaria", non sviluppando volumetria o cubatura, se non limitatamente ai basamenti ed alle cabine accessorie, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni e non realizzano l'impatto sul territorio degli edifici in cemento armato o in muratura (Cons. St., VI, 24 novembre 2003, n. 7725; T.A.R. Piemonte, I, 5 dicembre 1996, n. 884; T.A.R. Campania Napoli, 5 aprile 2004, n. 4044; T.A.R. Lombardia Milano, I, 18 gennaio 2005, n. 71). T.A.R. PIEMONTE, sez. I 1 settembre 2006, n. 3170;

#### PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

• L'installazione di impianti di telecomunicazione deve ritenersi in generale consentita sull'intero territorio comunale in modo da poter realizzare un'uniforme copertura di tutta l'area comunale interessata (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431). Precipitato di tale principio è poi quello per cui non può essere imposta, mediante regolamento comunale edilizio, l'osservanza di determinate distanze dagli edifici esistenti ed ugualmente non si può pretendere di localizzare gli impianti ad una determinata distanza dal confine di proprietà, trattandosi di previsione che appare priva di giustificazione alcuna e rappresenta solo un indebito impedimento nella realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni (fattispecie relativa all'imposizione, attraverso regolamento comunale, di un limite di 200 metri rispetto alle strade extraurbane) (in termini, C.d.S., Sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3536, C.d.S., Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6473)". - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII – 11 febbraio 2011, n. 911;

#### PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

"Ai sensi dell'art. 8 comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36, i comuni possono adottare un regolamento atto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione comunale ai campi elettromagnetici. Tuttavia, il potere regolamentare comunale non può implicare la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato, non rientrando tale potere nell'ambito delle competenze comunali. Non può, pertanto, il comune, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure derogatorie ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali, ad esempio, il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone **territoriali omogenee a destinazione residenziale**; ovvero, introdurre misure che pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo. (Consiglio Stato, sez. VI, 03 ottobre 2007, n. 5098; Consiglio Stato, sez. VI, 05 giugno 2006, n. 3332). Pres. Varrone, Est. Taormina - Comune di Casalnuovo di Napoli (avv. Messina) c. H. s.p.a. (n.c.) - (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 19379/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 aprile 2010, n. 2371.

#### PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

- "L'assimilazione per effetto del' art. 86 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse (Conferma T.A.R. VENETO, n. 2339/2005) CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 20 ottobre 2010, n. 7588.;
- "la rilevanza delle opere utili alle comunicazione radiotelefonica assume connotazione d'interesse collettivo per la territorialità servita e che, pertanto e secondo il diffuso indirizzo giurisprudenziale, occorre che gli enti locali responsabili dell'istruttoria relativa alle domande di nuove opere d'installazione prendano in considerazione la possibilità di collocazione nelle aree richieste, laddove essa sia resa necessaria dalle esigenze di funzionalità e di servizio per le zone non ancora raggiunte dal segnale, non essendo ammissibile un divieto generalizzato d'installazione per alcune parti del territorio degli enti di competenza, senza una preventiva, espressa ed esaustiva valutazione dei diversi interessi in rilievo". T.A.R. per il Lazio, Sez. Seconda Bis, O. n. 5167/2010;

#### PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L'installazione di una Stazione Radio Base (SRB), non può essere limitata dallo strumento urbanistico che si ponga in contrasto con la normativa nazionale di settore che, intendendo promuovere la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, prevede procedure amministrative tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto all'installazione delle infrastrutture per telefonia mobile (si veda in proposito Consiglio di Stato, sez. VI, 21 gennaio 2005 n. 100; nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 2005 n.4159). In particolare, come la giurisprudenza ha più volte avuto modo di affermare, tali istallazioni, costituendo comunque impianti di interesse generale, sono compatibili con qualsiasi tipo di zonizzazione e possono quindi trovare collocazione sull'intero territorio al fine di garantire una omogenea e completa accessibilità del servizio. In proposito il Consiglio di Stato, nello statuire che "in assenza di una specifica previsione urbanistica la collocazione degli impianti di telefonia mobile deve ritenersi consentita sull'intero territorio comunale", ha anche sottolineato: "non assumono carattere ostativo le specifiche destinazioni di zona (residenziale, verde, agricola, etc.) rispetto ad impianti di interesse generale, che presuppongono la realizzazione di una rete che dia uniforme copertura al territorio". Infine, in base al disposto dell'art. 86, comma 3 del D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, "detti interventi sono normalmente e logicamente operabili in tutte le zone del territorio comunale", (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 ottobre 2007 n.5342; di identico tenore: Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n.6473; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII – 11 febbraio 2011, n.911; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n.22).

#### PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

"Le stazioni radio base, per le loro caratteristiche strutturali, non sono equiparabili alle costruzioni ex art. 873 del codice civile" (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 06 novembre 2006, n. 5088): in ragione dell'inammissibile assimilazione ai fini urbanistici fra le costruzioni e gli impianti tecnologici (in tale senso, ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 7 giugno 2006, n. 3425; id, Sez. IV, sent. 14 febbraio 2005, n. 450), la disciplina comunale non può assimilare tout-court gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo edilizio-urbanistico (ad es.: assoggettando i primi ai limiti di altezza o in tema di distanze propri dei secondi" (Cons. Stato, VI, 5044/2008). T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 9 dicembre 2009, n. 2861;



#### VINCOLI PREORDINATI DECADUTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)"

Art. 9 (L) - Vincoli derivanti da piani urbanistici

- 1. Un bene e' sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita'. (L)
- 2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. (L)
- 3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilita' dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 maggio 2001. (L)

#### Marianna Sarli, Ingegnere

Specializzazione Pratiche Vincoli Ambientali e similari

Competenze di interesse per APpICE:

- Competenze in ambito TLC sia lato amministrativo sia lato esecuzione
- Gestione commesse TLC

- Sito Soprintendenza
- PRGC
- Sito Regione/Provincia
- Analisi del bene
- CDU



### PARTE SECONDA - BENI CUTURALI (art. 10-17)

VINCOLI NON SOVRAORDINATI - Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.



COMUNE DI TORINO – PIAZZA SAN GIOVANNI

### PARTE SECONDA - BENI CUTURALI (art. 10-17)

VINCOLI SOVRAORDINATI – Dichiarazione da parte di enti sovraordinati, quali Regioni, Comune, Sovrintendenza, ecc. che attestano il valore monumentale dell'opera



**GENOVA - TEATRO CARLO FELICE** 

### PARTE TERZA - BENI PAESAGGISTICI (art. 131 - 159)

ART. 136. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.



COMUNE DI OGGEBIO (VB)

### PARTE TERZA - BENI PAESAGGISTICI (art. 131 - 159)

ART. 142. AREE TUTELATE PER LEGGE

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;



COMUNE DI PRAGELATO (TO)

### PARTE TERZA - BENI PAESAGGISTICI (art. 131 - 159)

ART. 142. AREE TUTELATE PER LEGGE

- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento,
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico



**COMUNE DI PRAGELATO (TO)** 

#### **VINCOLO AREA BOSCATA**

DICHI<mark>ARAZIONE DA PARTE DI FIG</mark>URE PREPOSTE QUALI AGRONOMO, GUARDIA FORESTALE SU INDE<mark>NTIFICAZIONE DELL'AREA COME</mark> BOSCATA

#### VINCOLO PARCO (Varia per ciascuna regione)

NECESSARIO RICHIEDERE ULTERIORE AUTORIZZAZIONE ALL'ENTE PARCO

### VINCOLO USO CIVICO – NON SVINCOLABILE MEDIANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, NECESSARIA CANCELLAZIONE DEL VINCOLO MEDIANTE:

- LIQUIDAZIONE E' un procedimento volto alla eliminazione dell'esercizio del diritto di uso civico da parte della collettività su terreni che all'atto dell'accertamento demaniale risultavano di proprietà privata (venduti dal Re ad un privato con il mantenimento, a favore della popolazione, della possibilità di esercitare gli usi già in essere, necessari al soddisfacimento dei propri bisogni primari), di norma attraverso la devoluzione di una parte del fondo stesso a favore della collettività;
- SDEMANIALIZZAZIONE Provvedimento di competenza regionale, cancella, dal terreno interessato dal procedimento, la caratteristica dell'inalienabilità e dell'imprescrittibilità del diritto in quanto lo sottrae dal patrimonio collettivo indisponibile del Comune, che in conseguenza di ciò lo può alienare, secondo, comunque, le indicazioni e le condizioni dettate dall'Ufficio regionale usi civici

#### PROCEDURA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE

#### BENI MONUMENTALI

Obbligatoria la sola Procedura Ordinaria - <u>tempistiche</u>

#### BENI PAESAGGISTICI

- Procedura Ordinaria
- **Procedura Semplificata** ai sensi DPR n. 31 del 13 febbraio 2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"

#### **ALLEGATO A**

- occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare (punto A16) utilizzabile per il posizionamento di carrati
- interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm
   50 (punto A8) utilizzabile per apparati outdoor a terra e anche per RRU (soprattutto se posizionati su ballatoi e pianerottoli dei tralicci, dietro o sotto le antenne, o in copertura).
- installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (ovvero: realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati.), nonche' smantellamento di reti elettriche aeree (punto A21)- esclusione già operata dal cd Sblocca Italia
- opere ed interventi edilizi eseguiti in *variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento* delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime (punto A31)

#### **ALLEGATO A**

- demolizione parziale o totale senza ricostruzioni dei volumi tecnici e manufatti accessori (punto A12), da utilizzare in caso di smantellamento parziale ovvero esclusivamente antenne e apparati.
- A.24. installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree

- occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti
  semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per
  esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare; (punto B25)
- interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale, (punto B15), utilizzabile per le demolizione totale impianti
- inoltre sono assoggettate a procedimento semplificato le istanze di *rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche*, anche rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice, *scadute da non piu' di un anno* e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute
- B.38 installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra

### Pratiche Strutturali

Alessandro Abbà, Ingegnere

Specializzazione strutturista

Competenze di interesse per APpICE: Gettazione integrata

- Progetto e direzione lavori, strutture, di nuove Stazioni Radio Base;
- Progetto e direzione lavori di adeguamenti statici di infrastrutture esistenti.

#### **FOCUS TEMA STRUTTURE**

Fornire strumenti e spunti per conoscere maggiormente il perimetro normativo e poter programmare gli strumenti migliori per la gestione delle proprie infrastrutture

#### **OGGETTO**

il patrimonio di ogni singola società o privato

#### **FINE**

- poter operare con la sicurezza di garantire continuità di utenza ai servizi che si ospitano
- mantenere il valore nel tempo delle strutture
- allungare la vita delle infrastrutture minimizzando i problemi statici




#### **PERIMETRO DI AZIONE – CHI DETTA LE REGOLE**

- DPR 380/08: definisce il percorso normativo che rimanda gli aspetti alla definizione delle norme tecniche
- DM 17/01/2018, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» NTC 2018
- Regioni: elenchi strutture strategico o specifiche per campi di applicazione

#### **CONTENUTI DELLA NORMA**

- Ribadisce che la struttura va calcolata alle azioni sismiche
  - tutta l'Italia è sismica
  - Il problema maggiore per le infrastrutture, IL NEMICO, è il vento non il peso degli apparati
- Definite meglio le tipologie degli intervento rispetto alle norme precedenti a partire dal Regio Decreto del 1939



### **CONTENUTI DELLA NORMA**

- Interventi su strutture esistenti
  - Adeguamenti
  - Miglioramenti: caso raro nelle infrastrutture per TLC
  - Interventi locali rimando a seguire



### **ESEMPI DI INTERVENTI**

SOPRAELEVAZIONE



**ESEMPI DI INTERVENTI** 

**INSERIMENTO CONTROVENTI** 



#### **NEL CONCRETO ...**

- Valutare preliminarmente la tipologia di intervento
- Procedere con le idonee verifiche o richiederle al soggetto che viene ospitato Nota1, richiamata a seguire
- Chiudere le attività archiviando la documentazione
  - <u>Documenti</u>
  - Note cantiere
  - Foto (molto importanti)

**CONSIGLIO** – si richiama la NOTA 1

- Riordinare la documentazione in possesso
- [eventuale] Integrare la documentazione con la ricerca d'archivio
- Definire un elenco di "Magnitudo" elenco criticità
- Programma a lungo termine verifiche mancanti a partire dalle strutture:
  - più redditizie
  - più critiche

#### **ESPERIENZA – PROGRAMMA MANUTENZIONE**

- Perché: allungare la vita del proprio investimento, mantenere la redditività
- Sulla base della tabella della "Magnitudo" prevedere un programma di controllo:
  - Annuale: controlli generali/visivi
  - Quinquennale: controlli con attrezzature
    - Controllo serraggio bulloneria con chiave dinanometrica
  - Decennale
    - Controllo saldature
    - Controllo endoscopico

VEDIAMO ALCUNI CASI DI CATTIVA PROGETTAZIONE / COSTRUZIONE / MANUTENZIONE



#### TUTTE LE VOCI SONO RIFERITE A INTERVENTI NUOVI O INTERVENTI SU ESISTENTE

- Analisi prefattibilità amministrativa
- Analisi vincoli
- Rilievi cartografici cerchioide, cartine
- Rilievi fotografici anche di dettaglio
- Analisi prefattibilità tecnico-strutturale

- Indagini in sito non invasive
- Progettazione Permessi
- Pratiche beni ambientali
- Progettazione interventi strutturali
- DueDiligence

Quali POSSIBILITÀ di RILIEVO posso avere dalla TECNOLOGIA ATTUALE?

PROVA MAGNETOSCOPICA




### RISCONTRO POSSIBILITÀ RILIEVO CON TECNOLOGIA ATTUALE

**ENDOSCOPIO** 



### RISCONTRO POSSIBILITÀ RILIEVO CON TECNOLOGIA ATTUALE


**GEORADAR** 



### RISCONTRO POSSIBILITÀ RILIEVO CON TECNOLOGIA ATTUALE

**NUVOLA DI PUNTI** 





# Proposta Servizio di Consulenza

### Servizi Tecnici

- Per presentazione nuove pratiche
- Per variazione di pratiche esistenti
- Per definizione tipologia interventi sulle strutture esistenti
- Per analisi iter amministrativo verso Arpa e/o enti e/o suap

### Servizi Amministrativi

- Due Diligence per nuove acquisizioni/vendite
- Regolarità autorizzativa

### Caratteristiche

- Definizione di voci di Servizio con Tempi di Risposta
- Supporto sui temi più comuni con possibilità di approfondimenti mirati